



CITTA' DI BOLLATE
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE AMBIENTALE**
(redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006)

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 28/11/2011)

SOMMARIO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 1

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO.....	1
ART. 3 - FINALITA'.....	1
ART. 4 - ESCLUSIONI.....	2
ART. 5 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	2
ART. 6 - RIFIUTI URBANI.....	3
ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI.....	4
ART. 8 - RIFIUTI PERICOLOSI.....	4
ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	4
ART. 10 - ALTRE DEFINIZIONI.....	6
ART. 11 - CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	9
ART. 12 - COMPETENZE DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.....	9
ART. 13 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	11
ART. 14 - RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI VERSO TERZE PARTI.....	11
ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI - SPECIALI FORME DI GESTIONE RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 16 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DIVIETI.....	12
ART. 17 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	13

TITOLO II° - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI14

ART. 18 - CRITERI GESTIONALI.....	14
ART. 19 - CRITERI ORGANIZZATIVI.....	14
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA E CASI PARTICOLARI.....	15
ART. 21 – SISTEMA E MODALITA' DEL CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	16
ART. 22 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (UMIDO).....	18
ART. 23 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE.....	18
ART. 24 - CONFERIMENTO MATERIALE CARTACEO.....	19
ART. 25 - CONFERIMENTO DI VETRO E LATTINE.....	19
ART. 26 – CONFERIMENTO DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA.....	19
ART. 27 - CONFERIMENTO INDUMENTI USATI.....	20
ART. 28 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.....	20
ART. 29 - SCARTI VEGETALI.....	21
ART. 30 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	21
ART. 31 - RIFIUTI INGOMBRANTI.....	22
ART. 32 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	23

TITOLO III° - PIATTAFORMA ECOLOGICA.....24

ART. 33 - PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	24
ART. 34 - RESPONSABILITA'.....	24
ART. 35 - OPERATORI.....	24
ART. 36 - ACCESSO, OBBLIGHI E DIVIETI.....	25
ART. 37 - ORARIO DI APERTURA.....	25
ART. 38 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO E QUANTITATIVI.....	25
ART. 39 – MODALITA' CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ETICHETTATI “T” O “F”.....	27
ART. 40 – MODALITA' CONFERIMENTO DEI RAEE.....	27
ART. 41 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INERTI.....	28

TITOLO IV° - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	29
ART. 42 - DEFINIZIONE.....	29
ART. 43 - SPAZZAMENTO MECCANICO.....	29
ART. 44 - SPAZZAMENTO MANUALE.....	29
ART. 45 - RIMOZIONE RIFIUTI DA INCIDENTE STRADALE.....	30
ART. 46 - CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI.....	30
ART. 47 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	30
ART. 48 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	31
ART. 49 - PULIZIA DEI MERCATI.....	31
ART. 50 - GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI.....	31
ART. 51 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI.....	32
ART. 52 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	32
ART. 53 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	33
ART. 54 - AREE DI SOSTA PER CAMPER E ALTRE.....	33
ART. 55 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI.....	33
ART. 56 - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	33
TITOLO V° – TRASPORTO E SMALTIMENTO	35
ART. 57 - TRASPORTO E PESATURA.....	35
ART. 58 – SMALTIMENTO	35
ART. 59 – UTILIZZO FOSSE BIOLOGICHE, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RLATIVI LIQUAMI.....	35
TITOLO VI° - CONTROLLI E SANZIONI	37
ART. 60 – CONTROLLI E SANZIONI.....	37
TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI	39
ART. 61 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO	39
ART. 62 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	39
ART. 63 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI.....	39

Titolo I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Il Comune, con l'approvazione del presente Regolamento, concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo misure e modalità da applicare ai servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio comunale, in particolare:

- ◆ tempi e luoghi di conferimento dei rifiuti;
- ◆ tipologie di rifiuti rientranti nella raccolta differenziata e nei servizi integrativi;
- ◆ spazzamento e lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- ◆ gestione rifiuti e pulizia dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche;
- ◆ gestione rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- ◆ trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 2 - Riferimenti Normativi e norme di rinvio

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 vista anche la Legge Regionale n. 26/2003. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, senza bisogno di ulteriore atto, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

Art. 3 – Finalità

I rifiuti devono essere gestiti, costituendo attività di pubblico interesse, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- ◆ senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- ◆ senza causare inconvenienti da rumori o odori e all'ambiente;
- ◆ senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e conformemente al principio "chi inquina paga".

Il servizio sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- ◆ diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;
- ◆ favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, metalli e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani (RU) che, se conferiti con un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento contribuendo a diminuire anche i costi specifici del servizio stesso;
- ◆ incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani composta da rifiuti alimentari, ad alto tasso di umidità);
- ◆ migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,...) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ◆ contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 4 – Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs.152/2006. In particolare non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- ◆ acque di scarico;
- ◆ rifiuti radioattivi;
- ◆ sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al Reg. CE n.1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- ◆ carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1069/2009 ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali se non regolate da altre norme comunitarie, paglia, sfalci e potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per produzione di energia da biomassa;
- ◆ materiali esplosivi in disuso;
- ◆ sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli;
- ◆ movimentazione di terre o rocce da scavo.

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 5 – Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati,

secondo l'origine:



secondo le caratteristiche di pericolosità
(di cui all'allegato I parte IV del Decreto)



Art. 6 – Rifiuti solidi urbani (RSU)

Sono rifiuti solidi urbani:

- a) **rifiuti domestici**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente distinguibili in:

rifiuto organico o umido (FORSU). Rifiuto a componente organica fermentescibile costituito a titolo esemplificativo da: scarti alimentari e di cucina, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, indumenti-scarpe, ecc.);

rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile dal quale non sia possibile recuperare materia;

rifiuto pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico o assimilato;

rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, non conferibili con il sistema di raccolta porta a porta.

- b) **rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani**, provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di tipo abitativo descritti all'art. 9 del presente Regolamento.
- c) **rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) **rifiuti vegetali o scarti verdi**: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.;
- e) **rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Tale tipologia di rifiuto non viene qui regolamentata in quanto la sua gestione essendo strettamente legata al servizio cimiteriale, è materia trattata nello specifico capitolato di affidamento del servizio.

Art. 7 – Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- ◆ i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- ◆ i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- ◆ i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali, di servizio;
- ◆ i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- ◆ i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 l'onere dello smaltimento dei rifiuti speciali è demandato ai produttori e detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 8 – Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato "I" evidenziati con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi.

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza dalle utenze non domestiche specificate al successivo comma 3.1, elencati al comma 3.2 e rispettanti i criteri quantitativi definiti al comma 3.3, così come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/05/1998.

Tali criteri sono passibili di aggiornamenti da effettuarsi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme tecniche di emanazione nazionale.

9.1 - Provenienza:

- ◆ strutture artigianali;
- ◆ attività commerciali con superficie di vendita fino a mq. 750;
- ◆ attività di servizio, ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative;
- ◆ attività agricole, limitatamente alle attività floro-vivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione,

comunque, dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agroindustriali, salvo, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

- ◆ uffici amministrativi e tecnici, locali accessori per i lavoratori, mense interne di attività industriali.

9.2 - Criteri qualitativi:

I rifiuti speciali non pericolosi dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito:

- ◆ rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali simili all'abitazione ma in ambito delle aree produttive, come uffici, mense, spacci, bar, locali di servizio ai lavoratori o aperti al pubblico;
- ◆ imballaggi primari come definiti all'art. 10;
- ◆ imballaggi secondari in cartone, plastica, legno, metallo e simili, e in materiali misti, come definiti all'art. 10;
- ◆ contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- ◆ rifiuti di materiali ferrosi e non e loro leghe;
- ◆ rifiuti ingombranti composti da materiali non pericolosi e comunque esclusi i RAEE;
- ◆ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- ◆ sacchi, sacchetti, fogli di carta o plastica, cassette, pallets;
- ◆ plastica molle, cellophane, ecc.;
- ◆ accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva;
- ◆ frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- ◆ scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ◆ fibra di legno e pasta di legno;
- ◆ ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- ◆ feltri e tessuti non tessuti;
- ◆ pelle e similpelle;
- ◆ gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;
- ◆ resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ◆ imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- ◆ moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ◆ materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- ◆ frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- ◆ manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- ◆ nastri abrasivi;
- ◆ cavi e materiale elettrico in genere;
- ◆ pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- ◆ scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (d esempio scarti di caffè), scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- ◆ residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

I rifiuti speciali non pericolosi devono rispondere altresì ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura;
- b) il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto erogatore, quali: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tenuta da eventuali percolati e polveri, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenta, etc.;
- d) se oggetto del circuito di raccolta porta a porta devono essere confezionati in modo da permetterne il sollevamento da parte di un singolo operatore nel rispetto delle norme di sicurezza.

9.3. Criteri quantitativi:

Ciascuna **utenza non domestica** potrà conferire al servizio di raccolta comunale le seguenti quantità massime di rifiuti in quanto le stesse sono ritenute assimilate ai rifiuti urbani:

mediamente kg. 0,75 oppure litri 1,5 per giorno – o per addetto – o per ogni 35 mq di superficie in cui effettivamente e specificatamente si producono i rifiuti assimilabili. In base al parametro peso/tempo, la produzione media complessiva di rifiuti assimilabili è pari a kg. 275 /anno ovvero kg 25 /mese ovvero kg. 6 /settimana.

Il soggetto erogatore del Servizio è preposto al controllo del rispetto dei criteri quali-quantitativi definiti da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati.

I suddetti rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente, secondo le modalità tecniche comunicate dal soggetto erogatore al produttore di rifiuti speciali assimilati (raccolta sul fronte stradale con o senza prenotazione, specifici contenitori presso l'utenza, conferimento in Piattaforma).

Art. 10 – Altre definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e per maggiore chiarezza e comprensione delle attività di gestione dei rifiuti in capo al Comune valgono altresì le seguenti definizioni:

- a) **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

- b) **Centro di Raccolta:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta in raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani conferiti dai detentori, destinati agli impianti di recupero e trattamento.
- c) **Cessazione della qualifica di rifiuto:** un rifiuto cessa di essere considerato tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici secondo le condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
- d) **Compost di qualità:** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente dagli altri rifiuti, che rispetti requisiti e caratteristiche stabilite da apposito decreto.
- e) **Conferimento:** costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all'esterno della rispettiva proprietà immobiliare ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto.
- f) **Contenitore multi-utenza:** contenitori per le diverse frazioni differenziabili assegnati a gruppi individuati di utenze domestiche.
- g) **Deposito temporaneo:** raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
- h) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- i) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- j) **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, finalizzato ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- k) **Imballaggio per la vendita o "primario":** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- l) **Imballaggio multiplo o "secondario":** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- m) **Imballaggio per il trasporto o "terziario":** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- n) **Mono-utenze:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche minore di 6 dove non viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.
- o) **Piattaforma Ecologica Comunale:** area presidiata e attrezzata al ricevimento e preparazione prima del recupero o smaltimento di rifiuti urbani differenziati ed assimilati, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti, come specificato nel Titolo III del presente Regolamento. La medesima area è organizzata anche come Centro di Raccolta RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
- p) **Produttore di rifiuti:** la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- q) **Produttore del prodotto:** qualsiasi soggetto che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

- r) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, compresi cernita preliminare e deposito, ivi compresa la gestione della Piattaforma/Centro Raccolta, per il loro trasporto in un impianto di trattamento.
- s) **Raccolta differenziata multi-materiale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- t) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- u) **Recupero:** le operazioni previste affinché i rifiuti diventino utili e funzionali.
- v) **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti affinché mediante trattamento si ottengano prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
- w) **Rifiuto Organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina derivanti da nuclei domestici, ristorazione e relativi servizi, punti di vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- x) **Smaltimento:** le operazioni diverse dal recupero anche se previste con recupero di sostanze o di energia; elenco non esaustivo nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- y) **Soggetto erogatore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. 152/2006. Alla data di pubblicazione del presente Regolamento il Soggetto erogatore individuato dal Comune di Bollate è la società GAIA SERVIZI s.r.l..
- z) **Sottoprodotto:** è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni poste dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 in termini di origine come parte integrante di un processo produttivo e non prodotto finale, di certezza del suo utilizzo nel corso della produzione stessa o successiva, di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento per rientrare nella pratica industriale, di ulteriore utilizzo legale perché rispondente ai requisiti riferiti alla salute, all'ambiente e agli impatti complessivi negativi.
- aa) **Spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante l'operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- ab) **Stoccaggio:** operazioni di deposito preliminare e messa in riserva volte alle attività di smaltimento e recupero, come quelle svolte presso la Piattaforma Ecologica.
- ac) **Trattamento:** operazioni di recupero / smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero / smaltimento.
- ad) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- ae) **Utenze:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze.
- af) **Utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali

integrati o di multi proprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

- ag) **Utenze condominiali:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 6 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.

Art. 11 – Convenzioni per la raccolta di rifiuti speciali non assimilati

Qualora siano prodotte quantità superiori a quanto indicato all'art. 9 o per caratteristiche qualitative i rifiuti non siano assimilati agli urbani, il produttore potrà attivarsi ai sensi dell'art. 188 comma 1) del D.Lgs.152/2006 provvedendo direttamente al loro trattamento, oppure attraverso un intermediario, un commerciante, ente o impresa autorizzata, soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Quanto sopra anche in osservanza a quanto disposto dal comma 3 lett. a) dell'art. 188 del medesimo decreto, in merito all'esclusione di responsabilità se instaurata apposita convenzione, e dal comma 5 dell'articolo suddetto, in merito ai costi da sostenere.

E' facoltà del produttore stipulare un contratto con il Soggetto Erogatore del servizio comunale per la raccolta delle maggiori quantità prodotte di rifiuti speciali non pericolosi non assimilabili. In questo caso il Soggetto Erogatore fornirà a titolo oneroso prestazioni relative (quali per esempio il noleggio di contenitori, il trasporto, il carico, lo smaltimento/recupero) fermo restando la possibilità per il produttore di soddisfare specifiche tecniche e logistiche per eseguire le prestazioni di servizio.

Art. 12 – Competenze del soggetto erogatore del servizio di igiene urbana

Al soggetto erogatore individuato dal Comune di Bollate competono obbligatoriamente le seguenti attività sotto evidenziate.

Raccolta sul territorio comunale e trasporto alla Piattaforma Ecologica per il successivo invio agli impianti di trattamento e/o smaltimento delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati agli urbani:

- a) frazione secca di rifiuti indifferenziati;
- b) frazione umida di rifiuti organici;
- c) carta e imballaggi in carta, cartone;
- d) imballaggi in plastica;
- e) rifiuti ingombranti;
- f) vetro e lattine;
- g) scarti del verde (potature, taglio tappeti erbosi privati, ecc.).

Raccolta presso gli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e di servizio dei rifiuti assimilati agli urbani, la dove siano corrispondenti ai criteri stabiliti all'art. 9 punto 3.2 e 3.3;

Raccolte differenziate di tutte le frazioni (previste dalla L.R. n. 26 del 12/12/2003) non comprese al punto precedente, compresi rifiuti urbani pericolosi.

Gestione e custodia della Piattaforma Ecologica.

Pulizia del suolo pubblico:

- a) pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico o ad uso pubblico, svuotamento cestini rifiuti, raccolta siringhe;
- b) pulizia dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

Smaltimento dei rifiuti in discarica o impianto di termodistruzione o impianto intermedio;

Avvio dei rifiuti in impianti di recupero ivi compresi quelli indicati dai Consorzi (CONAI) nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ;

Servizi collaterali quali: rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico; asporto rifiuti e pulizia dell'area e dei cestini porta rifiuti, a seguito di manifestazioni ed eventi, per i quali si rimanda a quanto disposto dall'art. 53, e dei mercati settimanali; lo sportello per l'utenza; fornitura contenitori all'utenza.

Le attività di sgombero della neve, qualora effettuate dal soggetto erogatore del Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana, non costituiscono detenzione di rifiuti e, pertanto, non sono normate dal presente regolamento.

Il soggetto erogatore può, in accordo con il Comune, e in funzione delle relative adozioni di specifici provvedimenti amministrativi:

- ◆ individuare o modificare la perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani,
- ◆ individuare le aree di spazzamento,
- ◆ indicare le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali,
- ◆ individuare apposite aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani,
- ◆ definire gli orari e la distribuzione settimanale della gestione e della raccolta dei rifiuti,
- ◆ rivisitare l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Il soggetto erogatore in presenza di personale della Polizia Locale o di personale dell'amministrazione comunale appositamente qualificato ai sensi Legge 689/81 svolge la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti.

Tra le attività del soggetto erogatore rientrano anche:

- a) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e delle utenze, nonché della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- b) l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso la Piattaforma, e l'organizzazione delle eventuali nuove raccolte in sito;
- c) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul territorio del Comune.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 13 – Competenze del Comune

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle più ampie disposizioni di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari nella scala gerarchica di gestione dei rifiuti rispetto allo smaltimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Al Comune competono le seguenti attività:

- ◆ disciplina della gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento, stabilendo in particolare le misure atte a garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, le modalità del Servizio di Igiene Urbana, le norme a garanzia di un'adeguata e distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, le misure necessarie all'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche e fissando standard minimi da rispettare;
- ◆ l'adozione di misure di sorveglianza, mediante gli organi istituzionali locali deputati alla vigilanza e controllo del territorio, volte all'accertamento delle violazioni per comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente Regolamento e delle norme nazionali;
- ◆ l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- ◆ l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti nei casi indicati all'art. 15;
- ◆ l'emissione di ordinanza sindacale, volta a ottenere la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché il ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili del loro abbandono sul suolo e nel suolo (ivi comprese aree scoperte private e recintate), la cui presenza possa anche compromettere l'igiene e la salute o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza, il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto erogatore, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti dei soggetti obbligati e coinvolgendo nel procedimento proprietari o conduttori nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
- ◆ aggiornamento del presente Regolamento con le attività operative proposte dal soggetto gestore in base al contratto in essere e al relativo progetto esecutivo;
- ◆ l'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, anche in virtù di eventuali variazioni del regime tributario finalizzato all'applicazione della Tassa Igiene Ambientale (TIA).

Il Sindaco può emanare Ordinanze per vincolare forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 14 – Responsabilità dei produttori di rifiuti verso terze parti

I produttori di rifiuti che si avvalgono del servizio pubblico sono responsabili di eventuali danni verso terzi, conseguenti l'esposizione di tali rifiuti effettuata sia in modo permanente che

temporanea, fino al momento del loro allontanamento ovvero prelievo da parte dell'azienda a ciò deputata.

Art. 15 – Ordinanze contingibili ed urgenti per speciali forme di gestione dei rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, è competenza del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.

Art. 16 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati e divieti

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento su suolo pubblico per la fase di raccolta finalizzata all'avvio al recupero/smaltimento, previste nel presente Regolamento.

Oltre alle vigenti norme in materia di abbandono di rifiuti, **è vietato**:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma ecologica;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via non osservando i giorni e le ore prestabiliti all'art. 21 del presente Regolamento, per il servizio di raccolta effettuato "porta a porta";
- c) conferire nel medesimo ammasso di sacchi frazioni di rifiuto differenti;
- d) introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiali accesi, acuminati;
- e) introdurre nei contenitori della differenziata, sacchetti di plastica;
- f) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- g) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti);
- h) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e gli speciali pericoli in difformità da quanto previsto all'art. 17;
- i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dallo spazio predestinato e la mancata ricollocazione degli stessi dalla pubblica via all'interno della proprietà privata o dello spazio assegnato, a fine servizio, ovvero il posizionamento dei contenitori in modo tale da ostacolare o porre in pericolo il transito ciclo-pedonale e veicolare; non è ammessa la collocazione stabile dei contenitori sul fronte stradale. Le situazioni pregresse non conformi a tale regolamentazione dovranno essere regolarizzate;
- j) smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. Sono da ritenersi non a norma le installazioni di apparecchi per la dissipazione dei rifiuti organici domestici, a meno di specifiche precisazioni e provvedimenti a carico del soggetto responsabile del ciclo integrato delle acque;
- k) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;

l) l'utilizzo dei cestini stradali per l'abbandono di rifiuti identificabili come domestici;

m) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;

n) immettere imballaggi terziari di qualsiasi natura (quali quelli per facilitare il trasporto e la manipolazione di merci di più unità di vendita oppure di imballaggi multipli) nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Eventuali imballaggi secondari (quali quelli multipli che permettono di raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita) non restituiti all'utilizzatore iniziale da parte del commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata se attivata nei limiti dell'art. 9 relativamente alla gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

o) imbrattare il suolo pubblico o spazi adibiti ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti ed escrementi di animali come normato nel Codice della Strada, nel Regolamento per il benessere degli animali e nel Regolamento per il verde e spazi pubblici.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le relative sanzioni e fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 17 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti ovvero all'erogatore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso in quanto gestione di rifiuti diversi da quelli urbani.

Su richiesta del Comune i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

Titolo II° - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 18 – Criteri gestionali

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto erogatore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

Art. 19 – Criteri organizzativi

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bollate si basa sul sistema integrato di tipo secco-umido (con separazione della frazione organica dalle frazioni secche) e domiciliare (porta-a-porta) ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto.

Il *ritiro a domicilio* è previsto in particolare per le seguenti frazioni di rifiuto:

- ◆ organico,
- ◆ carta e cartone,
- ◆ vetro e lattine,
- ◆ plastica,
- ◆ rifiuto indifferenziato o frazione residuale.

Sono considerati *servizi aggiuntivi* il ritiro, con modalità di seguito precisate, per le frazioni:

- ◆ verde e sfalci con esposizione per giorno indicato,
- ◆ ingombranti e beni durevoli, con esposizione previo prenotazione telefonica al soggetto erogatore.

I rifiuti urbani pericolosi quali, pile per piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti, siringhe, devono essere conferiti direttamente dalle utenze nei contenitori dedicati.

Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso la piattaforma comunale secondo le modalità e negli orari indicati dal soggetto erogatore.

Le disposizioni, riportate nel presente regolamento, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le modifiche sostanziali, una volta valutate e decise in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto erogatore ed approvate con specifico atto deliberativo, saranno debitamente introdotte nell'espletamento del servizio e preventivamente comunicate alle utenze.

Art. 20 – Definizione delle zone di raccolta e casi particolari

L'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurare il servizio di raccolta rifiuti in tutto il suo territorio che a tale scopo viene suddiviso nelle seguenti zone con linea di demarcazione lungo l'asse ferroviario, alle quali corrisponde una adeguata frequenza del servizio definita dal soggetto erogatore:

zona A – comprende Cassina Nuova, Cascina del Sole e Bollate Centro ad Ovest rispetto la Ferrovia

zona B – comprende Ospiate, Castellazzo e Bollate Centro ad Est rispetto la Ferrovia

Il soggetto erogatore, dandone debita comunicazione al Comune, può ampliare o modificare il perimetro delle zone, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con le modalità porta a porta di seguito descritte avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, come tratti di strada a fondo cieco, particolarmente stretti o impervi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e/o non stabilmente presenti tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi e il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il soggetto erogatore potrà individuare un apposito punto di conferimento collettivo, comunicandolo alle utenze interessate.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici al fine di garantire il rispetto della sicurezza della particolare utenza ed evitare interferenze delle rispettive attività, è fatto obbligo al Dirigente scolastico di attivarsi per fare posizionare i contenitori e/o sacchi delle varie frazioni di rifiuto, nei rispettivi giorni e orari di raccolta, in aree pertinenti che non richiedano l'ingresso al plesso dei mezzi del soggetto erogatore.

L'accesso a cortili e aree/strade private e aziende è di norma escluso; il soggetto erogatore in accordo con l'Amministrazione Comunale, può effettuare eccezionalmente il servizio di raccolta all'interno delle aree private, previa verifica e definizione di quanto segue:

- ◆ impossibilità dell'esposizione dei rifiuti su suolo pubblico,
- ◆ possibilità di manovra dei mezzi all'interno delle aree private,
- ◆ non incidenza di tale concessione sull'economicità generale del servizio,
- ◆ stipula di specifico accordo economico e sottoscrizione di manleva per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro rifiuto per impossibilità pratiche (cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso).

In questi casi deve essere garantito l'accesso mantenendo aperti cancelli e/o sbarre nell'intero orario di raccolta (ore 6.00-12.00) per i giorni di calendario comunicati dal soggetto erogatore che è dispensato dal possesso di chiavi, telecomandi, o altro per l'accesso in aree private.

Art. 21 - Sistema e modalità del conferimento e raccolta differenziata

Il **conferimento** consente al soggetto erogatore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle seguenti regole generali:

- ◆ deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a posizionare in modo distinto, e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e secondari e a conferirli agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal soggetto erogatore.
- ◆ avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

Il servizio di raccolta **domiciliarizzata** detto anche "**porta a porta**" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti a perdere, avverrà nei seguenti punti di conferimento, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito:

- ◆ al piano terra di ogni stabile sede del produttore,
- ◆ lungo il marciapiede o la strada,
- ◆ in prossimità del proprio numero civico,
- ◆ nella parte esterna della recinzione o proprietà privata,
- ◆ nei punti di conferimento specificatamente individuati dal soggetto erogatore anche attraverso la collocazione di cartello indicatore dello stabile autorizzato al deposito dei rifiuti nei giorni e orari previsti per la raccolta,
- ◆ nel più vicino punto servito dalla raccolta, per quelle utenze le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico che non saranno direttamente interessate al passaggio dei mezzi di raccolta.

Le **modalità e le frequenze** di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dal soggetto erogatore, in accordo con l'Amministrazione Comunale e tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

La **suddivisione in zone** del territorio comunale è identificata sulla base degli appositi calendari di raccolta (o documenti equivalenti) distribuiti alla popolazione con cadenza annuale. Tali calendari riportano le indicazioni delle festività e dei giorni di sospensione del servizio e relativi recuperi.

SCHEMA RITIRO RIFIUTI PER ZONE

	secco	umido	carta	plastica	vetro	vegetali	ingombranti
lunedì	zona B	zona B				zona A	
martedì	zona A	zona A					zona A e B 
mercoledì			zona B		zona B	zona B	
giovedì	zona B	zona B		zona B			
venerdì	zona A	zona A		zona A			
sabato			zona A	zona A			

Per tutte le tipologie di rifiuto soggetti a raccolta domiciliarizzata l'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire **non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta**.

I punti di conferimento devono essere tenuti puliti da parte della proprietà/utilizzatore e non devono essere utilizzati quali aree di deposito rifiuti permanente e continuo al fine di non qualificare tali azioni come abbandono di rifiuto, con responsabilità sanzionabili.

Ogni diversa disposizione oraria sarà assunta con apposita ordinanza sindacale, a fronte del fatto che la stessa dispone anche le relative sanzioni per accertata violazione.

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali.

Il servizio potrà essere sospeso o soggetto a variazioni a discrezione del soggetto erogatore in caso di eventi eccezionali, quali intransitabilità delle strade, manifestazioni, condizioni meteo-climatiche particolari etc., previa comunicazione al servizio comunale di riferimento e alla cittadinanza.

Al fine dell'efficacia delle comunicazioni riferite alle condizioni dei servizi di raccolta, è fatto obbligo agli amministratori condominiali di comunicare al Servizio Sostenibilità Ambientale del Comune e al soggetto erogatore l'elenco degli stabili dagli stessi gestiti.

L'utilizzo dei contenitori e l'approvvigionamento costituisce obbligo per l'utenza in quanto strumento per la differenziazione dei rifiuti.

Il soggetto erogatore provvede alla prima fornitura gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza. Rimangono a carico di quest'ultima le spese per eventuali sostituzioni degli stessi. I contenitori di prima fornitura e la sostituzione di contenitori avverrà unicamente presso punti individuati dal soggetto erogatore e comunicati agli utenti.

Le attrezzature e i contenitori per l'esposizione sul percorso di raccolta, assegnati in comodato, rimangono di proprietà del soggetto erogatore.

Le nuove utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente le istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti.

Detti contenitori si diversificano per capacità in volume (mono-utenze o utenze collettive), e potranno essere carrellabili e con lo specifico attacco per lo svuotamento automatico.

I **contenitori** rigidi forniti alle utenze sono dei seguenti colori:

- ◆ **bianco**, per carta e cartone, solo utenze collettive (minimo 6 famiglie);
- ◆ **marrone**, per frazione organica (Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano – FORSU);
- ◆ **verde**, per vetro e lattine.

Per quanto riguarda la raccolta a **sacchi**, essi devono essere di colore **in trasparenza**:

- ◆ **giallo**, per la plastica;
- ◆ **grigio**, per il secco non riciclabile.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, per natura, momento di conferimento, confezionamento o non permettano il controllo a vista del loro contenuto. In tal caso l'erogatore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di **non conformità**. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-

confezionamento. Nel caso di reiterato comportamento difforme il soggetto erogatore provvederà a segnalare il fatto alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso e relative sanzioni.

I sacchi devono essere conferiti nelle aree dove viene effettuata la raccolta sempre ben chiusi ed eventualmente protetti in appositi contenitori in modo da non essere facile preda di atti di vandalismo o attirare animali che potrebbero disperdere il loro contenuto.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori. La tipologia degli stessi deve essere approvata dal soggetto erogatore;

E' compito dell'utenza mantenere i contenitori in buono stato di conservazione, movimentarli sulle/da e verso aree private e provvedere alla loro pulizia/lavaggio e decoro. Qualora per usura o altri eventi non imputabili al soggetto erogatore, si verificasse la perdita dei contenitori, è onere dell'utente provvedere alla sostituzione.

L'utenza può acquistare i sacchi anche presso i punti vendita del soggetto erogatore e macchine distributrici automatiche, collocate tra l'altro presso la Piattaforma Ecologica e la sede del Municipio.

Art. 22 - Conferimento del rifiuto organico (UMIDO)

Il conferimento del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani (FORSU), deve essere effettuato a cura degli utenti con l'utilizzo della duplice modalità in base alla mono-utenza o utenza collettiva/condominiale, utilizzando sacchetti biodegradabili, compostabili in materiali o specifici in carta (certificati a norma UNI EN 13432-2002).

All'interno dei contenitori marroni è possibile conferire anche l'umido sfuso, fiori recisi e piccole piante da vaso (prive di terra), garantendo le necessarie condizioni igieniche degli stessi.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120-240-360-660 litri.

Art. 23 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile (residuale delle varie separazioni) è effettuato in sacchetti in polietilene semitrasparenti a perdere di colore grigio.

E' vietato riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito pari a 8 (otto) kg, pena il non ritiro del sacco con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità.

Gli oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), potranno essere conferiti nella frazione secca unicamente se ridotti in piccoli pezzi.

Le utenze non domestiche potranno essere dotate dal soggetto erogatore di cassonetti di capacità adeguata alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto.

Art. 24 - Conferimento materiale cartaceo

Il materiale cartaceo è costituito da giornali, riviste, carta e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poli-accoppiato a base cellulosa cosiddetto "Tetrapak".

Le multi utenze devono introdurre i rifiuti di materiale cartaceo liberi da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori carrellati di colore bianco messi a disposizione dal soggetto erogatore.

Le mono-utenze devono conferire la frazione di cui al presente articolo, sfusa, ordinatamente accatastata e/o legata in pacchi.

In presenza di rilevante produzione di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi, il soggetto erogatore potrà effettuare un servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità e calendario da concordare.

La carta e gli imballaggi in cartone possono essere comunque conferiti a cura diretta degli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale.

Tutti gli imballaggi di cartone devono essere opportunamente appiattiti prima del ritiro.

Art. 25 – Conferimento di vetro e lattine

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multi-materiale sono così individuati:

- a) vetro quale bottiglie, bicchieri, damigiane prive di altri materiali quali la protezione;
- b) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- c) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- d) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- e) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;

Non rientrano nella frazione di cui al presente articolo: bombolette spray, ceramiche pirex, cristalli, porcellane e lampadine.

I rifiuti suddetti vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi bidoni verdi o, per la multi-utenza, in contenitori carrellati di colore verde, qualora gli stessi risultino di grandi dimensioni e non possano essere introdotti nei suddetti contenitori, dovranno essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica.

Art. 26 - Conferimento dell'imballaggio in plastica

Il conferimento della presente frazione di rifiuto è effettuata in sacchetti semitrasparenti a perdere di colore giallo.

Possono essere conferiti solo gli imballaggi in plastica; è vietato l'introduzione di qualsiasi tipo di rifiuto anche plastico che non rientri nella definizione generale di imballaggio.

Art. 27 – Conferimento indumenti usati

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- ◆ capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti ovvero dismessi;
- ◆ calzature ancora utilizzabili e pulite;
- ◆ cinture, borse e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti a cura dell'utente, liberi e privi di sacchetti, negli appositi contenitori stradali metallici presenti nel territorio, riportanti la scritta "Raccolta differenziata di indumenti".

I contenitori devono essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che impedisca l'estrazione del materiale conferito.

La gestione di tale raccolta differenziata è posta in capo al Comune ovvero è convenzionata con Associazioni abilitate e autorizzate alla gestione dei suddetti rifiuti.

I contenitori dedicati a tale raccolta non corrispondenti alle convenzioni in essere, comporteranno azioni conseguenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei responsabili dell'abusiva installazione e illegittima gestione del rifiuto.

Art. 28 – Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi

◆ Pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- a) pile a bottone;
- b) pile stilo;
- c) batterie per attrezzature elettroniche.
- d) pile ricaricabili al Ni-MH o Li-Ion.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" predisposti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati).

Per quanto riguarda gli accumulatori al Piombo, essi vanno conferiti alla Piattaforma ecologica da parte dei cittadini o negli idonei contenitori istituiti presso i rivenditori.

◆ Farmaci e simili

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicine sono così individuati:

- a) farmaci;
- b) fiale per iniezioni inutilizzate;
- c) disinfettanti
- d) siringhe usate.

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, o presso la Piattaforma Ecologica o negli appositi contenitori per farmaci e siringhe esposti presso le Farmacie e ambulatori attrezzati, dove vengono prelevati e svuotati da parte del soggetto erogatore.

Resta ferma l'opportunità per coloro che hanno esigenze di terapie permanenti di chiedere al soggetto erogatore un contenitore in uso personale.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, è vietato introdurre nei sacchetti qualsiasi tipo di oggetto tagliente o acuminato, in particolare le siringhe usate devono essere protette da apposito cappuccio a protezione dell'ago per evitare ferite agli addetti alla raccolta.

Art. 29 - Scarti Vegetali

Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) compostaggio domestico;
- b) conferimento a cura delle utenze presso la Piattaforma ecologica comunale
- c) ritiro a domicilio.

Il soggetto erogatore programma i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale per ogni zona di raccolta. Il servizio domiciliare è attivo in modo stagionale dal 1° marzo al 30 novembre compreso.

Gli scarti vegetali devono essere confezionati esclusivamente in fascine ben legate di dimensioni adeguate per potere essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in cassette di plastica max 5 o in legno (del volume massimo pari a 50 litri), o in sacchi estensibili raccogli foglie, che svuotati nell'atto della raccolta saranno lasciati sul posto con ritiro da parte dell'utente. Quantitativi superiori non verranno ritirati.

Non è ammissibile e pertanto sanzionabile il conferimento di tali rifiuti in sacchi in plastica.

E' fatto divieto conferire terra, ciottoli o altri materiali non corrispondenti allo scarto vegetale. Il soggetto erogatore in caso di presenza di materiali estranei non effettua la raccolta lasciando opportuna segnalazione.

Tale tipologia di rifiuto non rientra tra l'obbligatorietà della raccolta differenziata e il soggetto erogatore potrà modificare, in accordo con il Comune, tale servizio aggiuntivo anche rendendolo a pagamento, in funzione di valutazioni tecniche ed economiche legate al complesso del sistema di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli scarti vegetali generati dai manutentori del verde (giardinieri/floro-vivaisti) essi dovranno attenersi alle regole di assimilazione riportate all'art. 9 punto 3.3.

Nel caso intendano avvalersi del conferimento in Piattaforma Ecologica, vige obbligo di prenotazione del conferimento stesso ed esibizione di dichiarazione nella quale, l'utente residente nel Comune di Bollate o provenga da Comuni convenzionati, attesti che gli scarti vegetali provengono da attività di manutenzione di aree/luoghi di sua proprietà.

Il Soggetto erogatore può non effettuare la raccolta a domicilio degli scarti vegetali, in quanto servizio aggiuntivo di Igiene ambientale, per quegli utenti che non abbiano regolarizzato la propria posizione economica con il pagamento della TARSU o TIA.

Art. 30 - Compostaggio domestico

Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto.

Le sole utenze domestiche possono quindi effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attuando uno o più dei seguenti metodi:

- ◆ cumulo
- ◆ buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico
- ◆ cassa di compostaggio in legno areata
- ◆ rivoltamento
- ◆ composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o auto-costruito "fai da te")

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, "fai da te" o legno, dovrà essere posizionato alla distanza massima possibile dai locali abitati (da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe), con la precauzione di non arrecare molestie al vicinato. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, salvi i diritti di terzi. Lo stesso vale anche per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo.

Art. 31 – Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie di rifiuto già descritte e non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento.

A titolo esemplificativo, sono considerati ingombranti i rifiuti derivanti dall'arredamento domestico, dalle attrezzature casalinghe, da apparecchi elettrici, elettronici ed elettrodomestici, dai grandi imballaggi di acquisto di beni durevoli sempre riferiti ad ambienti abitativi.

Non rientrano tra i rifiuti ingombranti quelli derivanti da attività di tipo edilizio, anche se eseguita in proprio.

Gli ingombranti vanno conferiti presso la piattaforma ecologica secondo le modalità previste nel Titolo III° del presente Regolamento.

Solo gli utenti effettivamente ed oggettivamente impossibilitati a conferire in tale modo i rifiuti ingombranti prodotti potranno avere accesso al servizio di ritiro a domicilio su chiamata telefonica al soggetto erogatore per la prenotazione dello stesso.

Il ritiro a domicilio su chiamata è un servizio messo a disposizione da parte del soggetto erogatore, tenendo presente che:

- ◆ ciascun cittadino, telefonando ai numeri previsti ed indicati nelle specifiche comunicazioni informative rivolte agli utenti, comunica i propri dati nonché, qualora richiesto, propria posizione TARSU o TIA, e prenota il giorno per il ritiro dei rifiuti ingombranti;
- ◆ il soggetto erogatore programma normalmente i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale;
- ◆ anche i rifiuti ingombranti andranno esposti di fronte al proprio N° civico non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta;
- ◆ per una chiara individuazione dei rifiuti deputati all'asporto, l'utente deve posizionare sugli stessi un cartello indicante "*nome del soggetto erogatore, prenotazione numero*";
- ◆ con la richiesta di raccolta a domicilio e la comunicazione dei propri dati, l'utente è direttamente responsabile per eventuali danni che la presenza dei rifiuti sulla pubblica via possono causare a terzi;
- ◆ per coloro i quali sono effettivamente impossibilitati a trasportare in autonomia anche eventuali pezzi di ridotte dimensioni, gli stessi devono essere conferiti su pubblica via mediante scatole.

Il Soggetto erogatore può rifiutare, in quanto servizio aggiuntivo di Igiene ambientale, una prenotazione per raccolta a domicilio per quegli utenti che non abbiano regolarizzato la propria posizione economica per il pagamento della TARSU o TIA.

Il soggetto erogatore può modificare tale servizio di raccolta a domicilio, in tutti i suoi aspetti anche rendendolo a pagamento.

Art. 32 – Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento possono conferire tali rifiuti secondo le seguenti modalità:

- ◆ nel circuito di raccolta porta a porta, negli stessi contenitori delle utenze domestiche (nel caso di quantità paragonabili alle stesse utenze domestiche);
- ◆ con ritiro a domicilio operato dal soggetto erogatore, concordando sia le modalità tecniche che logistiche di ritiro, sia le volumetrie dei contenitori (es. 1100 lt, benne 7 mc, container 30 mc, elettro-costipatori). I contenitori potranno essere di proprietà dell'utenza o del soggetto erogatore. Anche le frequenze ed il calendario di raccolta saranno comunicate caso per caso dal soggetto erogatore;
- ◆ conferimento presso la piattaforma ecologica attrezzata. In questo caso l'utenza è obbligata alla compilazione del formulario di trasporto rifiuti, al possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio, alle condizioni contenute nel Titolo III del presente regolamento.

Titolo III° - PIATTAFORMA ECOLOGICA

Art. 33 – Piattaforma Ecologica

Il Comune, attraverso il soggetto erogatore, ha attualmente al servizio del suo territorio la Piattaforma Ecologica, così come definita all'art. 10, in Via Pace, 50.

Nella Piattaforma Ecologica vengono conferiti i rifiuti prodotti esclusivamente nel Comune di Bollate e/o Comuni convenzionati.

Il presente titolo determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della Piattaforma Ecologica, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

Eventuali future Piattaforme Ecologiche, dotate di autorizzazione provinciale, potranno essere utilizzate senza ulteriore modifica ed aggiornamento del presente regolamento.

Art. 34 – Responsabilità

La responsabilità della gestione, manutenzione e attività della Piattaforma Ecologica è del soggetto erogatore con proprio Direttore e Responsabile Tecnico, sulla base del contratto in essere e della titolarità diretta dell'autorizzazione provinciale all'esercizio.

Art. 35 – Operatori

Gli operatori del soggetto erogatore si occupano della custodia, pulizia e manutenzione della piattaforma ecologica, del controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza e dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.

Essi devono:

- ◆ su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico e carico dei contenitori posti all'interno dei veicoli degli utenti;
- ◆ garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente Regolamento e pertanto hanno l'obbligo di:
 - richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune) o per i non residenti, oltre al documento di identità valido, la ricevuta dell'ultimo pagamento della tassa rifiuti al Comune di Bollate e/o Comuni convenzionati per l'uso della Piattaforma;
 - controllare che i rifiuti vengano scaricati nei cassonetti e differenziati in modo corretto in base alla tipologia non permettendo lo scarico dei rifiuti che non presentano le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovranno essere destinati;
 - segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme ai responsabili del soggetto erogatore o direttamente alla Polizia Locale;
 - regolare l'accesso ai veicoli per motivi di corretto svolgimento dei flussi di conferimento e di circolazione veicolare;

- non permettere ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori/cassoni.

Art. 36 – Accesso, obblighi e divieti

Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- ◆ i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del Comune di Bollate per quanto riguarda le utenze domestiche;
- ◆ le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano o assimilati non pericolosi secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- ◆ le utenze domestiche e non domestiche provenienti da altri Comuni convenzionati;
- ◆ gli imprenditori agricoli, che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, previa stipula di convenzione o contratto di servizio con il gestore della piattaforma di conferimento.

L'utenza ha l'obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:

- ◆ attenersi alle indicazioni degli operatori;
- ◆ giungere in piattaforma con i rifiuti già selezionati e differenziati;
- ◆ sostare solo per il tempo necessario allo scarico, negli appositi contenitori;
- ◆ non prelevare e appropriarsi di rifiuti;
- ◆ non depositare/abbandonare in alcun modo a terra i rifiuti da conferire, se non richiesto dagli operatori;

E' ammesso nelle giornate di sabato e domenica il conferimento di rifiuti da parte di privati cittadini esclusivamente in quantità non superiori a un metro cubo di volume di carico.

Le aziende, che hanno i requisiti per il conferimento, possono accedere alla piattaforma esclusivamente dal lunedì al venerdì.

Presso la Piattaforma ecologica comunale e' vietato scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della Piattaforma e sostare oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.

Art. 37 – Orario di apertura

Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica sono definiti dal soggetto erogatore, concordati con l'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita segnaletica affissa all'esterno.

Art. 38 – Tipologie di rifiuto e quantitativi conferiti

Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i rifiuti, appartenenti alle categorie e codici CER indicati nella vigente autorizzazione provinciale, allegata al presente Regolamento.

Le utenze domestiche potranno conferire tutti i rifiuti prodotti per le tipologie riportate.

Le frazioni di Rifiuti Urbani Pericolosi potranno essere conferite unicamente da utenti residenti nel Comune stesso e/o Comuni convenzionati, ma non da attività produttive presenti sul territorio, non potendo tali frazioni essere assimilate ai rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche potranno conferire, ai sensi del Dlgs 152/2006, fino a 30 kg/giorno con il solo permesso emesso dal soggetto erogatore su richiesta del produttore. Per i quantitativi eccedenti tale valore massimo l'utenza potrà stipulare uno specifico contratto tra utente e soggetto erogatore, nel quale saranno riportate specifiche modalità di conferimento e prezzi di smaltimento.

Per la consegna in un'unica soluzione di grandi quantitativi di rifiuti (accesso con furgoni) occorrerà contattare gli uffici preposti del soggetto erogatore per programmare adeguatamente le attività.

Per gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi, sono considerati occasionali e saltuari i trasporti dei propri rifiuti pericolosi in piattaforma, se effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 Kg. o i 30 Litri al giorno e, comunque, i 100 Kg o 100 Litri l'anno. Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 173/1998 le tipologie di rifiuti pericolosi per singolo trasporto possono essere: accumulatori (n.2), olio esausto (15 lt.).

Detti imprenditori dovranno conservare in azienda per cinque anni la copia della convenzione/contratto di servizio stipulata con il gestore della piattaforma.

Per tutte le utenze, il soggetto erogatore potrà definire dei limiti giornalieri di conferimento per non saturare la capacità ricettiva autorizzata.

I rifiuti speciali non assimilati, che il produttore voglia conferire al soggetto erogatore mediante stipula di apposita convenzione onerosa, non sono conferibili presso la Piattaforma Ecologica. Gli stessi saranno prelevati direttamente dal produttore e conferiti presso siti autorizzati.

Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i sotto elencati rifiuti:

- ◆ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (computer, lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, giochi, telefoni e cellulari, piccoli dispositivi, ecc.)
- ◆ frigoriferi, frigo-congelatori fuori uso
- ◆ televisori, monitor
- ◆ tubi fluorescenti (comprese le lampade compatte a risparmio energetico) ed altri rifiuti contenenti mercurio
- ◆ imballaggi in vetro e frazioni differenziate in vetro di rifiuti urbani
- ◆ imballaggi in carta e cartone
- ◆ imballaggi in plastica
- ◆ frazioni differenziate in plastica (e polistirolo in piccole quantità) di rifiuti urbani
- ◆ imballaggi metallici
- ◆ materiale ferroso
- ◆ frazioni differenziate in metallo di rifiuti urbani
- ◆ alluminio
- ◆ scarti Vegetali (erba, ramaglie, ecc.)
- ◆ inerti da piccole demolizioni effettuate in economia dai cittadini
- ◆ carta e cartone da raccolta differenziata
- ◆ rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, ecc.)

- ◆ legno non contenente sostanze pericolose
- ◆ pneumatici fuori uso,
- ◆ oli minerali
- ◆ oli e grassi vegetali ed animali
- ◆ prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F” (vernici, inchiostri, adesivi e resine pericolosi, gas pericolosi in contenitori a pressione tipo bombolette spray, imballaggi con residui di sostanze pericolose, imballaggi metallici a matrice solida porosa pericolosa e contenitori a pressione vuoti)
- ◆ batterie e accumulatori al Piombo, Nichel/Cadmio, Mercurio, o non suddivisi contenenti tali batterie
- ◆ farmaci scaduti
- ◆ siringhe
- ◆ cartucce esaurite di toner per stampa
- ◆ indumenti smessi

Per l'elenco completo dei materiali conferibili si fa riferimento all'allegato tecnico dell'autorizzazione provinciale per la gestione della Piattaforma.

Il soggetto erogatore ha facoltà di introdurre o modificare le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso la Piattaforma Ecologica.

Le utenze domestiche devono provvedere autonomamente al conferimento presso la Piattaforma Ecologica dei materiali previsti nell'elenco del presente articolo, resta confermata la possibilità di avvalersi del servizio a domicilio per ingombranti voluminosi.

Il conferimento delle singole tipologie di rifiuto deve rispettare le stesse modalità e criteri generali della raccolta differenziata.

Art. 39 – Modalità di conferimento dei Rifiuti etichettati “T” o “F”

Nell'area dedicata ai rifiuti pericolosi si trovano gli specifici contenitori per conferire separatamente i rifiuti pericolosi per tipologia (vernici, inchiostri, solventi, bombolette spray, etc.). Essi devono essere consegnati il più possibile integri ed esternamente puliti.

Art. 40 - Modalità di conferimento dei RAEE

I rifiuti RAEE, devono essere conferiti in Piattaforma integri e non danneggiati per evitare immissione in atmosfera di gas tossici in essi contenuti, e dovranno essere riposti dall'utente negli appositi contenitori senza danneggiarli e secondo la classe di raggruppamento indicata dagli operatori.

Le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono diventare rifiuti sono le seguenti:

- ◆ grandi e piccoli elettrodomestici
- ◆ apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (es.: cellulari, notebook, palmari, telefoni)
- ◆ apparecchiature di consumo (es.: rasoi, frullatori, tostapane)

- ◆ apparecchiature di illuminazione (lampade, lampadari, plafoniere)
- ◆ strumenti elettrici ed elettronici (tranne utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- ◆ giocattoli ed apparecchiature per lo sport e tempo libero
- ◆ dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- ◆ strumenti di monitoraggio e controllo
- ◆ distributori automatici

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che si intendono sostituire con altri beni di tipologia equivalente, devono essere consegnati al rivenditore in cui si effettua il nuovo acquisto, il quale è tenuto a provvedere a costo zero per il cliente, allo smaltimento del bene esaurito.

Possono essere conferiti in Piattaforma, solo i beni che non vengono sostituiti con un nuovo equivalente acquisto, quali:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori, monitor;
- c) computers e relativi accessori;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Art. 41 - Modalità di conferimento degli Inerti

I "Rifiuti inerti" sono rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

Questa tipologia di rifiuti è costituita principalmente da laterizi, intonaci, calcestruzzo, marmi e mattonelle derivanti da piccole (circa 30 Kg) manutenzioni / demolizioni domestiche. I rifiuti inerti conferiti in Piattaforma non devono contenere altre tipologie di rifiuto come: amianto, plastica, cartone, metallo e sostanze chimiche.

Non sono "rifiuti inerti" le lastre bituminose, le "onduline", gli scarti di materiali in fibra a base di vetro con leganti organici, la lana di vetro o di roccia, il carton gesso, le lastre di eternit, tale tipologia di rifiuti deve essere conferita nei centri di stoccaggio e/o impianti di trattamento rifiuti speciali e pericolosi autorizzati.

Titolo IV° - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 42 – Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

I rifiuti provenienti dallo **spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui corsi d'acqua sono classificati **rifiuti urbani**.

Di tale servizio è incaricato per tutto il territorio del Comune di Bollate il soggetto erogatore individuato.

Art. 43 – Spazzamento meccanico

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, concordato tra il Comune ed il soggetto erogatore.

Viene effettuato in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il calendario di spazzamento prevede la suddivisione del territorio in 4 tipologie di frequenza di spazzamento in base alle caratteristiche delle utenze insediate e in base alle frequenze dei passaggi:

- a) mensile
- b) quindicinale
- c) settimanale
- d) bi-settimanale

Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta, laddove necessario, indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.

Il servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle scarpate ferroviarie, sulle fasce stradali di categoria extra comunale, sulle rive dei corsi d'acqua è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario, e con specifico incarico può essere affidato al soggetto erogatore.

Per cause di forza maggiore e/o maltempo il servizio può essere sospeso a cura del soggetto erogatore in accordo con il Comune.

Art. 44 – Spazzamento manuale

Il servizio di spazzamento manuale viene reso di norma laddove la viabilità e la convenienza economica non consentono un intervento di spazzamento meccanizzato.

La rete stradale è suddivisa in più ambiti di spazzamento manuale (porzioni di territorio comprendenti una o più vie o parti di esse). All'interno di ciascun ambito vengono individuate delle aree ove il servizio viene reso con frequenza giornaliera o maggiore, dandone debita notizia

all'Ente. Nella rimanente parte dell'ambito vengono assicurati adeguati interventi di pulizia, tali da garantire livelli igienici soddisfacenti.

Art. 45 – Rimozione rifiuti da incidente stradale

Nel servizio di cui al presente Titolo rientra altresì l'attività derivante dalla pulizia delle strade e rimozione rifiuti a seguito di incidente stradale, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. nonché nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambiente) per quanto applicabili.

Le modalità prescrittive diversificate in base al grado dell'evento dannoso da incidente stradale sono le seguenti:

- ◆ nei casi di sinistri con danni a sole cose e in cui si verificasse la presenza su strada di resti di parti di veicoli o merce trasportata caduta, questi materiali si configurano come rifiuti solo ed unicamente se i conducenti dei veicoli se ne vogliono disfare e come tali a quel punto devono essere da loro rimossi e gestiti secondo le modalità previste nel presente regolamento in base alla classificazione del rifiuto.
- ◆ nei casi di urgenza legata alla sicurezza stradale ed evidente difficoltà da parte dei conducenti dei mezzi ad attivare la pronta rimozione del materiale sversato su strada, spetta all'Ente proprietario della strada, la rimozione dei rifiuti anche al fine del ripristino della sicurezza. Ai conducenti potranno essere addebitati gli oneri per il ripristino della strada e il recupero dei rifiuti.

Il Comune, per le strade di propria competenza, provvede mediante l'intervento del soggetto erogatore al trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti da incidenti stradali e se del caso potrà avvalersi di impresa specializzata ed in possesso delle autorizzazioni di legge.

Art. 46 – Cestini stradali porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il soggetto erogatore su indicazione del Comune, provvede all'installazione di cestini utili al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni derivanti dal transito pedonale.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto erogatore, secondo la periodicità necessaria in accordo con il Comune.

Al fine di non configurare abbandono di rifiuti, è vietato introdurre nei cestini stradali materiali o rifiuti che non siano di piccole dimensioni e prodotti all'interno degli edifici.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguire scritte o effettuare affissioni sugli stessi.

Art. 47 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere

necessarie e/o eventualmente richieste dall'autorità comunale, a salvaguardia dei sistemi ambientali.

Art. 48 – Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto.

Qualora i responsabili di cui sopra siano inadempienti e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, l'amministrazione comunale procederà ai sensi dell'art. 13.

Art. 49 – Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati ambulanti, su aree coperte o scoperte, debbono mantenere, durante tutto l'arco dello svolgimento del mercato, il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Agli stessi è posto in capo l'obbligo di raccogliere i rifiuti provenienti dalla loro attività e predisporli separatamente per singole frazioni così da agevolare la raccolta nel rispetto delle norme regolatrici la differenziazione dei rifiuti urbani. Nelle giornate di vento gli stessi sono obbligati a legare le cassette in polistirolo per evitarne la dispersione.

Anche nei mercati è previsto l'inserimento della raccolta differenziata, previa opportuna informazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

Il soggetto erogatore provvederà in modo autonomo alla pulizia delle aree pubbliche circostanti le zone interessate dai mercati, secondo orari e calendari stabiliti.

E' vietata la sosta e il transito nelle aree interessate dai mercati sino a che non siano concluse le operazioni di pulizia.

In occasione di iniziative commerciali straordinarie su area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare con il soggetto erogatore, per il tramite dell'Amministrazione Comunale, le modalità per lo svolgimento del servizio di conferimento e raccolta.

Art. 50 – Gestione rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali, così come definiti dalla disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003, sono identificati come:

- ◆ rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es., le maniglie);
- ◆ avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- ◆ resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- ◆ resti metallici di casse (per es., zinco, piombo);
- ◆ rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terra da scavo, murature e similari;

- ◆ altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

e ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 sono classificati come urbani e in quanto tali sono identificabili con i codici del capitolo 20 del CER.

Per la registrazione e tracciabilità dei rifiuti, di cui questo Ente è responsabile, si elencano i codici di riferimento per tali rifiuti:

- ◆ 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;
- ◆ 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo;
- ◆ 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- ◆ 200137* legno contenente sostanze pericolose e 200138 (legno diverso) per i rifiuti di legno delle casse;
- ◆ 200139 (plastica);
- ◆ 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.

I "Rifiuti da esumazione e da estumulazione" vanno raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere, con scritta apposita. Ove necessari, si dispone il loro deposito in apposita area confinata entro il cimitero.

La gestione di questi rifiuti è demandata al Servizio Cimiteriale ovvero mediante specifico capitolato di affidamento del servizio a terzi.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali, fiori secchi, ceri, corone, carte, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relativo ai rifiuti urbani.

Art. 51 – Aree occupate da esercizi pubblici e negozi

I gestori di attività commerciali diverse dai mercati, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate nonché il tratto di marciapiede e/o l'area prospiciente l'ingresso del locale, provvedendo anche ad installare adeguati contenitori per mozziconi di sigarette e cestini.

I rifiuti di cui sopra devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

I gestori di attività commerciali che distribuiscono beni ed effettuano somministrazioni al dettaglio nonché le attività terziarie che sono soggette alla produzione di rifiuti da imballaggio, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività.

Art. 52 – Carico e scarico merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma itinerante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica e, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dall'erogatore del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Art. 53 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

L'ufficio preposto a rilasciare le autorizzazioni per le iniziative di spettacolo viaggiante e più in generale manifestazioni collettive di qualsiasi genere, è tenuto a comunicare al soggetto erogatore, con un preavviso non inferiore ai tre giorni lavorativi, il programma delle iniziative stesse, specificando le aree che verranno utilizzate.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato anche utilizzando appositi contenitori in funzione della tipologia del rifiuto. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area e lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, deve essere tempestivamente curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal soggetto erogatore per pulire le aree utilizzate per tali occasioni o svuotare i cestini porta rifiuti sono a carico dei promotori delle manifestazioni, fatte salve diversi accordi tra i promotori e l'amministrazione comunale.

Art. 54 – Aree di sosta per camper e altre

I soggetti gestori delle aree individuate dal Comune per la sosta di camper o altre aree di sosta autorizzate sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 55 – Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste e le eventuali denunce se il fatto costituisce reato. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, l'Amministrazione Comunale dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il soggetto erogatore del servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia necessari, a spese di tali soggetti previo avviso all'obbligato.

Nel caso di scarichi abusivi di cui sia impossibile risalire alla responsabilità la pulizia delle aree pubbliche avverrà a cura del soggetto erogatore.

Art. 56 – Disposizioni diverse

Nel rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale sul benessere degli animali, chi conduce animali su strade ed aree pubbliche, è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.

I responsabili dei cantieri edili, sia privati che pubblici provvedono a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri oltre che alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino interessate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I Responsabili di attività di cavatura, movimentazione materiali inerti e/o edili o comunque aziende che possano sporcare le pubbliche vie per entrata/uscita di mezzi, devono allestire all'interno sistemi di pulizia dei pneumatici. In caso contrario, devono provvedere costantemente e con adeguata periodicità a mantenere pulita la pubblica via per tutta la zona interessata dal riflesso del fenomeno con sistemi adeguati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto erogatore.

Abitazioni, aziende, residenze condominiali o altro che abbiano all'interno della loro recinzione, piante e/o siepi con ricaduta di rami, foglie, fioriture su pubblica via devono provvedere alla specifica pulizia dell'area pubblica (indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto erogatore), questo anche al fine di impedire che il protendersi dei rami delle piante e siepi su suolo pubblico ostacoli la pedonabilità dei marciapiedi.

Nelle aree a verde pubblico, il soggetto erogatore del servizio, preventivamente agli interventi dallo stesso programmati per gli sfalci erbosi, dovrà provvedere alla rimozione degli eventuali rifiuti presenti sulle stesse superfici.

Al di fuori dei casi di incidente stradale, chiunque conduca un automezzo che perda parte del carico o abbia fuoriuscite di liquidi meccanici (olio, refrigerante) dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia e raccolta del materiale sversato sul suolo pubblico oltre che a comunicare al Comune e/o soggetto erogatore l'evento accaduto.

Titolo V° - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 57 – Trasporto e pesatura

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.

Il soggetto erogatore ed eventuali altri operatori di settore convenzionati con la pubblica amministrazione (per rifiuti tipo indumenti usati, cimiteriali, RAEE, toner) devono garantire:

- ◆ l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere sostituiti con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi;
- ◆ la regolarità di esecuzione delle pesate delle singole tipologie di rifiuti prima del loro successivo invio al recupero o allo smaltimento, al fine della registrazione della loro movimentazione e dell'obbligo di fornire alla Regione-Provincia-ATO tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La Piattaforma Ecologica è dotata di una pesa per la pesatura dei mezzi utilizzati che hanno effettuato la raccolta e il trasporto dei rifiuti in ingresso, al netto della tara degli stessi.

La stessa è informatizzata per la gestione dei registri di "carico e scarico" e per l'emissione dei Formulari di identificazione rifiuti.

Tutti i rifiuti raccolti in ingresso vengono individuati come zona di raccolta e tipologia di frazione di rifiuto, pesati e caricati nel registro di carico scarico. Il peso dei rifiuti in uscita viene annotato a seguito di verifica a destinazione.

Art. 58 – Smaltimento

Il soggetto erogatore o gli altri operatori di cui all'articolo precedente, stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento e fornendo al Comune dettagli autorizzativi degli impianti prescelti.

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dall'autorità competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Dlgs. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 59 - Utilizzo fosse biologiche, raccolta e trasporto dei relativi liquami

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le fosse biologiche se previste possono essere utilizzate esclusivamente per contenere liquami provenienti dai servizi igienici.

Le operazioni di vuotatura delle fosse biologiche devono avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:

- ◆ è vietato effettuare operazioni di svuotamento in maniera autonoma sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane;
- ◆ le operazioni di prelievo, raccolta e trasporto devono essere affidate a Ditte, imprese che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- ◆ la committenza è tenuta a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di vuotatura che la Ditta sia regolarmente autorizzata così come l'automezzo utilizzato, nonché deve apporre la propria firma leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e conservare copia del modulo stesso;
- ◆ gli automezzi e le attrezzature utilizzate a tali fini devono essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare dispersione dei liquami e fuoriuscita di esalazioni moleste, rumori molesti durante lo svolgimento del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
- ◆ terminata la vuotatura si dovrà procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione;
- ◆ la fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse;
- ◆ i liquami prelevati dovranno essere trasportati per il loro conferimento, agli impianti appositi;
- ◆ è vietata, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

Titolo VI° - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 60 – Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze degli agenti del Comando di Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Le attività di controllo in materia avvengono:

- ◆ su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- ◆ su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- ◆ su richiesta da parte del Comune;
- ◆ su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, le guardie ecologiche volontarie previste da legge regionale, potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali comunque la Polizia Locale assicura il proprio servizio di vigilanza. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.

La Polizia Locale e gli altri soggetti suindicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Qualora non interferisca con il sistema tributario in vigore, nel caso fossero verificate incongruità significative nella qualità del materiale o un livello di raccolta differenziata significativamente inferiore alla media cittadina, i maggiori costi per lo smaltimento saranno direttamente imputati all'utenza relativa. Il calcolo relativo ai maggiori costi (e mancati ricavi relativi alle frazioni differenziate che hanno un valore e sono state erroneamente inserite nel rifiuto indifferenziato) verrà effettuato mediante analisi merceologiche specifiche, ripetute nell'arco di 6 mesi ogni anno, e successivamente gli anni seguenti fino all'adeguamento dell'utenza al livello di raccolta differenziata medio cittadino con uno scostamento massimo di 5 punti percentuali. E' demandato comunque ad apposito atto amministrativo del Comune, in accordo con il soggetto erogatore, l'approvazione del metodo tecnico di calcolo analitico da applicare per la determinazione dei suddetti maggiori costi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 (Divieto di abbandono) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché degli altri regolamenti comunali, le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste

da altre norme statali o regionali, sono stabilite con provvedimento di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981.

Per le altre violazioni non ricomprese nel citato provvedimento di giunta comunale si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 263 del Dlgs 152/06 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della Parte Quarta del decreto in parola sono devoluti alle provincie, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1 (*"E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio"*), che sono devoluti ai comuni.

I proventi derivanti da sanzioni emesse ai sensi del presente Regolamento (che non sono devoluti per legge alle provincie) saranno riallocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni necessarie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del suo conferimento.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Locale o da altro personale dell'Amministrazione Comunale specificatamente individuato come accertatore ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.

Titolo VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Assunzione del servizio

Il Comune di Bollate ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa e alla data di pubblicazione del presente Regolamento ha affidato il servizio al soggetto erogatore denominato GAIA SERVIZI s.r.l., ai sensi dell'art.113 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Art. 62 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006, le relative norme tecniche di attuazione e dalle leggi e disposizioni di settore sia statali sia regionali, nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali nello specifico di igiene-sanità e di polizia urbana e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'ambito.

Art. 63 – Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, in richiamo dell'art. 124 del TUEL (D.Lgs 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono contestualmente abrogate le disposizioni regolamentari comunali in contrasto con il presente.

Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione della raccolta, spazzamento e gestione della piattaforma non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate dal soggetto erogatore, per quanto di competenza e fatto salvo che non costituiscano modifica sostanziale da approvarsi nelle forme di legge, dopo essere state comunicate al Comune ed aver opportunamente informato gli utenti interessati.